





LICEO GINNASIO STATALE "G. VERGA- PETRONIO RUSSO" 95031 - ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA-SCIENZE APPLICATE Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652 SEZ. CLASSICA – LINGUISTICA – SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, n. 80 - Tel. 095/6136084 Fax 095/7694523 C.F. 80012580876 Cod. Mecc. CTPC01000A-Sito Liceo: www.liceovergadrano.edu.it- E-mail: CTPC01000A@istruzione.it



CIRCOLARE N. 18

AI DOCENTI AL DSGA, DOTT.SSA V. PROCOPIO AL SITO – A.T. – DISPOSIZIONI GENERALI SEDE

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ORARIO PROVVISORIO E TURNI DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA DIDATTICA

PUBBLICAZIONE ORARIO

Si comunica che in data odierna è stato assunto al protocollo, con numero 9029, e pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica, in A.T., il Decreto n. 1448 di pubblicazione dell'orario provvisorio delle lezioni. Eventuali incongruenze saranno segnalate all'Ufficio di dirigenza al fine di provvedere alle dovute correzioni. Dopo una fase di sperimentazione, durante la quale saranno segnalate eventuali incongruenze, l'orario verrà reso definitivo con nuovo decreto.

TURNI DI VIGILANZA DURANTE LA PAUSA DIDATTICA

Si allega inoltre alla presente un documento denominato "Turni di sorveglianza" durante la pausa didattica, ai quali i docenti dovranno attenersi.

Si ricorda, a tal proposito, che la vigilanza sugli alunni è un imprescindibile obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi oltre che per responsabilità disciplinare. Richiamati velocemente l'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e l'art. 2048 c.c. "culpa in vigilando" dei dipendenti, l'art. 9 lett. b) del Regolamento di istituto relativo alla sorveglianza degli alunni, si elencano alcune abitudini censurabili, che possono generare anche responsabilità disciplinare:

- arrivare in ritardo in classe;
- abbandonare la classe durante il corso o prima del termine delle lezioni, sia pure per una necessità, senza aver provveduto ad assicurare la temporanea vigilanza di un collaboratore scolastico;

¹ Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

- consentire agli studenti di uscire immotivatamente dalla classe o dalla palestra o dal laboratorio senza sorveglianza e prima del termine delle lezioni;
- autorizzare spostamenti degli studenti (ad esempio per recarsi in palestra o nei laboratori) durante le ore di lezione senza la vigilanza del docente in orario di servizio;
- non svolgere il proprio turno di vigilanza.

Si ricorda soprattutto che i docenti, secondo quanto disposto nell'art. 44 del CCNL 2019/21, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni (...) sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". La puntualità di un insegnante nel rispettare il suo orario di servizio e garantire la sua presenza in classe 5 minuti prima dell'arrivo degli studenti è uno dei doveri primari del docente, il quale deve in primo luogo ottemperare all'obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni.

È appena necessario ricordare inoltre che in caso di danni e/o infortuni che si verifichino durante l'assenza ingiustificata del docente in orario di servizio, questi è chiamato a rispondere sia civilmente che sotto il profilo disciplinare.

Adrano, 14/09/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Loredana Lorena (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. 39/93)